

## **FAQ Regolamento per la valutazione dell'aggiornamento professionale in medicina veterinaria - 'Sistema SPC'**

**1. Con quale consenso da parte degli Ordini provinciali è stato approvato il Regolamento?** *La votazione finale in Consiglio Nazionale ha contato 0 voti contrari ed 1 astenuto: i rimanenti Presidenti degli Ordini provinciali hanno espresso voto favorevole.*

**2. Perché l'esigenza di ideare un nuovo sistema di valutazione?** *Il sistema ECM sconta in medicina veterinaria il mancato accreditamento da parte dei provider della maggior parte degli eventi destinati ai medici veterinari che svolgono attività clinica. L'indisponibilità di formazione accreditata non consente l'assolvimento degli obblighi in carico ai medici veterinari libero professionisti. FNOVI ha operato su due versanti in modo unico nelle professioni della salute: - mettendo a disposizione dei medici veterinari, anche attraverso gli Ordini, formazione residenziale e FAD, tramite piattaforma e-learning, gratuita accreditata dal provider Prof Conservizi (Consorzio FNOVI attivato nel 2011); - valorizzando la formazione non accreditata dal sistema ECM. Da qui il Regolamento inviato al Ministero della Salute lo scorso 20 novembre 2019.*

**3. Il dovere deontologico, che da medici veterinari abbiamo, si potrà assolvere sia sulla base dei crediti ECM che con il 'Sistema SPC'?** *Sì, la valutazione deontologica andrà effettuata tenendo conto sia della formazione accreditata nel sistema ECM che della formazione valorizzata nel 'Sistema SPC'.*

**4. In caso di procedimenti civili e richieste di risarcimento danni sarà sufficiente la dimostrazione del proprio aggiornamento sulla base del 'Sistema SPC'?** *Il mancato aggiornamento professionale si profila come un possibile elemento negativo nell'accertamento della responsabilità professionale in caso di contenzioso, sia civile che penale. Non abbiamo evidenza della evoluzione della giurisprudenza in ambito di responsabilità civile e penale del medico veterinario, collegata alla valutazione del mancato aggiornamento professionale. L'aggiornamento rimane un preciso dovere di ogni professionista ed è certamente fonte di responsabilità sotto il profilo disciplinare ma, al contempo, è difficile dire con assoluta certezza quali circostanze/condizioni/requisiti i giudici valuteranno esaustivi dell'obbligo di aggiornamento professionale: certo i magistrati dovranno comprendere che ECM è un sistema organizzato che oggettiva una pesatura dell'aggiornamento ma non ne è un sinonimo e dovranno prendere atto della certificazione dell'Ordine in merito all'assolvimento del debito formativo anche sulla base del 'Sistema SPC'. Relativamente alle Assicurazioni, il MISE stava lavorando ad un provvedimento attuativo della Legge sulla responsabilità professionale sanitaria (Legge 24/2017, cd Legge Gelli), che prevedeva il diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato qualora il sanitario non avesse regolarmente assolto all'obbligo formativo e di aggiornamento previsto dalla normativa vigente in materia di ECM. Di questo decreto attuativo si sono perse le tracce. Anche in questo caso risulterebbe difficile alla Compagnia assicuratrice contestare la certificazione dell'Ordine.*

**5. Sarà prevista la valorizzazione nel 'Sistema SPC' in caso di pubblicazioni scientifiche? E se sì, come verranno valutati?** *Sì. Le pubblicazioni sono già valorizzate nel sistema ECM. La novità è che il 'Sistema SPC' consente di valorizzare anche le ore di studio/preparazione necessarie ad allestire la pubblicazione.*

**6. Come sarà valorizzata nel 'Sistema SPC' la partecipazione a congressi multisala?** *In ragione del numero di ore di presenza.*

**7. Nel 'Sistema SPC' verranno riconosciute le esenzioni e gli**

**esoneri?**

*Esenzione ed esoneri sono normati dal sistema ECM. Il 'Sistema SPC' non prevede integrazioni o altre fattispecie.*

**8. E per quanto riguarda l'aggiornamento pregresso? Se documentato dal provider verrà opportunamente valorizzato alla stregua di quello presente e futuro.**

**9. Sarà possibile convertire il proprio aggiornamento, ovviamente documentato, in formazione valorizzata nel 'Sistema SPC'? Il 'Sistema SPC' è pensato per valorizzare l'aggiornamento non accreditato.**

**10. Entro il 31 dicembre 2020 i medici veterinari che non sono in regola con i crediti ECM del triennio 2017-19 potranno ancora acquisire i crediti necessari. La valorizzazione della formazione secondo il 'Sistema SPC' acquisita nell'anno 2020 potrà contribuire a saldare anche il debito formativo ECM del triennio precedente? O a questo scopo saranno necessari solo gli ECM? Come già detto il 'Sistema SPC' integra ECM e l'integrazione ha valore nella valutazione deontologica dell'aggiornamento posta in capo agli Ordini. Va compresa la logica dell'operazione:**

*1. VALUTAZIONI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: l'acquisizione dei crediti ECM è prevista da un sistema nazionale che ha supporto dalla legge; il rispetto del sistema potrà essere richiesto dalle Pubbliche Amministrazioni ai sanitari dipendenti (e convenzionati) e in questo caso i crediti ECM non saranno surrogabili dai crediti SPC. 2. VALUTAZIONE DEONTOLOGICA: stante le premesse ai crediti ECM si aggiungono i crediti SPC che possono saldare debiti formativi del triennio precedente.*

**11. Ci sarà un limite alla retroattività per la conversione/valorizzazione della formazione nel 'Sistema SPC o un medico veterinario potrà richiedere ad un 'erogatore di formazione' che vengano documentati, per essere valorizzati nel 'Sistema SPC', anche eventi realizzatesi in diversi range di tempo? Il sistema**

*intende valorizzare anche la formazione pregressa senza limiti temporali.*

**12. Qual è l'organo che deve vigilare, per assicurarsi che tutte le regole vigenti in materia di aggiornamento professionale in medicina veterinaria vengano rispettate? L'Ordine di iscrizione.**

**13. I controlli degli Ordini ci saranno solo in occasione di provvedimento disciplinare o saranno organizzati controlli a campione dei propri iscritti come indicato nel nuovo Regolamento? E se sì con quale frequenza? Gli Ordini potranno disporre proprie modalità di controllo, senza vincoli e nella percentuale che sarà ritenuta da loro significativa. Dovranno invece effettuare le verifiche ogniqualvolta si renderà necessario per indagare condotte degli iscritti aventi rilevanza sotto profilo disciplinare.**

**14. Sono previste sanzioni per il medico veterinario libero professionista senza crediti ECM? Non ci sono sanzioni diverse per liberi professionisti e dipendenti, fatto salvo che i dipendenti, oltre che all'Ordine, devono rispondere alla loro Amministrazione. Le sanzioni sono elevabili dagli Ordini professionali. Nella valutazione della formazione si terrà conto dei crediti ECM e delle attività valorizzate nel 'Sistema SPC'. Gli uni e gli altri misurano la formazione e vanno valutati congiuntamente. Ne segue che non sarà sanzionabile dall'Ordine il medico veterinario che avrà rispettato il dettato dell'art. 10 del codice deontologico anche solo per mezzo della valorizzazione della sua formazione secondo il 'Sistema SPC'.**

**15. Ci sono sanzioni per il medico veterinario libero professionista che non raggiunge il punteggio di 150 crediti nel triennio? No. Vogliamo uscire da questa logica. L'Ordine potrà effettuare le sue valutazioni e ad esempio sanzionare un medico veterinario che ha 150 crediti acquisiti esclusivamente in materia di sicurezza alimentare qualora risultasse responsabile di una malpratica - errore**

*nella clinica degli animali da compagnia. L'Ordine saprà valutare quantità e pertinenza*

*dell'aggiornamento professionale del medico veterinario.*

**16. Di quali sanzioni stiamo parlando?** *In generale deve essere chiaro che si parla di sanzioni disciplinari applicabili a conclusione della celebrazione del procedimento disciplinare. Le sanzioni, secondo una graduazione di gravità sono: 'avvertimento', 'censura', 'sospensione' e 'radiazione'. Il potere disciplinare, dall'individuazione della violazione alla determinazione della sanzione, è rimesso alla valutazione discrezionale dell'Ordine professionale. Si ritiene che il mancato o incompleto assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale non sia circostanza idonea - automaticamente ed in modo autonomo - a tipizzare una condotta valutabile sotto il profilo disciplinare, e che invece possa contribuire alla valutazione della condotta dell'iscritto laddove questi fosse accusato di malpratiche - errore professionale.*

**17. Cosa accade nel caso in cui un Ordine non adempia al proprio dovere di controllo sul rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale che grava su tutti i medici veterinari la (Legge Lorenzin)?** *Una condotta omissiva in capo all'Ordine non è da sola produttrice di conseguenze ma certo mal si concilia con i compiti attribuiti agli organismi ordinistici dalla legge di riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie che, nel caso che ci occupa, annoverano la "promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento" professionale di tutti gli iscritti con l'intento di promuovere il mantenimento di idonei requisiti professionali.*

**18. Quali utilizzi può fare il medico veterinario, libero professionista o dipendente pubblico, della certificazione rilasciata dall'Ordine relativa al proprio status formativo?** *I medici veterinari potranno dare evidenza del proprio aggiornamento. Condizione che potrà essere valorizzata nella certificazione delle competenze del professionista.*

**19. Il dato sull'aggiornamento professionale in medicina veterinaria (secondo sia il sistema ECM che il 'Sistema SPC') potrà essere indicato nella informazione sanitaria in base alle linee guida sulla "Pubblicità Sanitaria"?** *Il medico veterinario,*

*quando in possesso della certificazione dell'Ordine, potrà dare evidenza del rispetto/coerenza alle previsioni deontologiche relative all'aggiornamento professionale.*

**20. Perché il 'Regolamento per la valutazione dell'aggiornamento professionale in medicina veterinaria' non è stato pubblicato, sebbene in forma provvisoria e prima della sua entrata in vigore, per condividerne i contenuti con tutti i colleghi? Il Regolamento è stato approvato dal Comitato Centrale FNOVI in data 26 ottobre 2019 e dal Consiglio Nazionale FNOVI il successivo 17 novembre 2019. Il testo poi, nel rispetto delle**

*previsioni nonché dei termini previsti dal terzo comma dell'art. 35 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, è stato trasmesso al Ministero della Salute. L'assenza di rilievi da parte del Dicastero vigilante è stato il presupposto dell'entrata in vigore in data 21 febbraio 2020. Correttezza istituzionale ha imposto di non allargare la platea dei soggetti coinvolti nelle fasi di elaborazione del Regolamento che hanno preceduto la sua valutazione ed approvazione.*

**21. Questi due diversi sistemi di valutazione/valorizzazione dell'aggiornamento professionale saranno cumulabili fra di loro al fine di ritenere assolto l'obbligo formativo richiesto per ogni triennio di riferimento? Si** **22. Per estremizzare**

**l'esempio, in caso di 150 crediti raggiunti nel triennio di riferimento con la sola valorizzazione di cui al 'Sistema SPC' ma in totale assenza di crediti ECM, l'obbligo di aggiornamento professionale ai fini deontologici sarà considerato**

**assolto? Si** **23. Uno stesso evento potrà essere contemporaneamente accreditato**

**nel sistema ECM e valorizzato nel 'Sistema SPC? Lo stesso evento se già accreditato nel sistema ECM non sarà valorizzabile nel "Sistema SPC".**

**24. 1 SPC = 1 ORA sarà l'unico criterio di valorizzazione della formazione secondo**

**il ‘Sistema SPC’: indipendentemente dal tipo di attività formativa svolta? È corretto, il sistema privilegia semplificazione.**

**25. E per quanto riguarda l’attività di docenza, la formazione individuale e l’autoformazione? Anche se le attività citate sono già valorizzate nel sistema ECM, potranno essere inserite a cura del medico veterinario nel portfolio formativo individuale. Ovviamente stesse attività non saranno misurabili due volte. A solo titolo di esempio il sistema ECM consente di valorizzare l’autoformazione nella misura massima del 20% del totale, questo vincolo % non sarà presente nel ‘Sistema SPC’. Interessante segnalare che le attività di docenza verranno premiate nel ‘Sistema SPC’ conteggiando anche le ore di preparazione della relazione e non solo le ore di relazione.**

**26. I medici veterinari potranno liberamente scegliere l’argomento del loro aggiornamento professionale purché fornito dagli ‘erogatori di formazione’ indicati da FNOVI? Possiamo quindi dire che per il ‘Sistema SPC’ ciò sarà possibile?**

*I medici veterinari come sempre sceglieranno la formazione di interesse, compresa quella erogata da soggetti che non sono “erogatori di formazione”. Gli “erogatori di formazione” già individuati nel Regolamento potranno riversare in automatico sul portale della FNOVI l’elenco dei partecipanti agli eventi formativi che andrà ad alimentare il portfolio individuale di formazione. I medici veterinari potranno inserire tutte le altre attività nel proprio portfolio. Tutte le attività presenti saranno valutabili dagli Ordini.*

**27. Per il ‘Sistema SPC’ è prevista una operatività di accreditamento degli eventi? Chi saranno i soggetti abilitati a parteciparvi, e nel rispetto di quali adempimenti? Non è prevista una operatività di accreditamento degli eventi, bensì la valorizzazione dell’aggiornamento così realizzatosi. Agli ‘erogatori di formazione’ di cui al ‘Regolamento’ sarà richiesto di riversare sul portale della Federazione (attualmente la sezione è in fase di costruzione) tutte le notizie che il sistema richiederà sull’evento da loro organizzato. Si anticipa fin d’ora che, tra le informazioni richieste al soggetto**

*‘erogatore di formazione’, ci sarà quella di fornire un file in formato MS Excel recante i codici fiscali dei partecipanti: il sistema provvederà infatti in automatico ad associare l’evento (ed il conseguente computo delle ore/crediti) ai codici fiscali che troveranno corrispondenza nell’Albo Unico dei Medici Veterinari. La sezione del portale consentirà anche ai singoli medici veterinari di inserire autonomamente gli eventi formativi ai quali avranno partecipato, gli sarà inoltre consentito di consultare le informazioni che derivassero dall’inserimento degli eventi eseguito direttamente dagli ‘erogatori di formazione’.*

**28. Le ore di formazione valorizzate nel ‘Sistema SPC’ e i crediti ECM, laddove un medico veterinario li acquisisse entrambi, saranno riportati nello stesso portale come numero totale (ECM+SPC) oppure dovremo cercare gli ECM che abbiamo totalizzato sulla piattaforma COGEAPS e le valorizzazione del ‘Sistema SPC’ sulla una nuova piattaforma della Federazione? FNOVI vorrebbe riunire i due dati (ECM e SPC) nel portfolio individuale. Richieste fatte in passato da altre Federazioni di disporre dei dati Cogeaps non hanno avuto buon fine. La trasformazione del Cogeaps in atto consentirà di riproporre questa istanza.**

**29. Nel caso di indagine di natura disciplinare, gli Ordini si limiteranno a verificare il completo assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale o potranno entrare nel merito della pertinenza del percorso formativo sviluppato dall’iscritto? Gli Ordini dovranno entrare nel merito.**

**30. Da quando sarà possibile avvalersi della valorizzazione della formazione di cui al ‘Sistema SPC? Il Regolamento è già entrato in vigore o è prevista una fase transitoria? Il Regolamento è entrato in vigore dallo scorso 21 febbraio 2020 e non è prevista una fase transitoria. Ad oggi è invece ancora in fase di implementazione la piattaforma informatica che sarà realizzata sul portale della Federazione e che si prevede andrà a regime nel giro di circa due mesi e mezzo.**



**31. Quale è la situazione degli informatori scientifici? Cosa saranno obbligati a fare?** *Tutti gli iscritti agli Ordini sono tenuti al rispetto dei doveri di formazione/aggiornamento. Gli informatori scientifici, in assenza di una formazione dedicata, potranno valorizzare l'autoformazione (lettura di riviste, libri, ecc.), la formazione su materie trasversali e soprattutto valorizzare con il 'Sistema SPC' gli incontri informativi-organizzativi che realizzeranno con le Aziende che rappresentano.*

**32. Come dovranno comportarsi i pensionati?** *Anche i pensionati sono tenuti ad aggiornarsi (molti pensionati esercitano la professione). Si ricorda che nel sistema ECM è possibile richiedere l'esenzione da parte dei "professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale".*